



REPUBBLICA ITALIANA
CONVENZIONE
TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA – INAF
E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

DA UNA PARTE

L'Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF, di seguito indicato INAF (C.F. 97220210583, PEC inafotrieste@pcert.postecert.it), rappresentato dal direttore di INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste, dott. Fabrizio Fiore, nato a Roma (RM), in data 01 dicembre 1959 domiciliato per la carica presso l'Istituto, autorizzato alla stipula del presente atto con determinazione direttoriale n. 194 del 2 settembre 2025, come previsto dal punto B) lettera a) del “Documento” approvato con delibera del 20 novembre 2018, numero 102 dal Consiglio di Amministrazione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”;

DALL'ALTRA

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata Università (C.F. 80013890324, PEC: ateneo@pec.units.it), rappresentata dalla Rettrice *pro tempore* prof.ssa Donata Vianelli nata a Vicenza l'8 maggio 1967 domiciliata per la sua carica in P. le Europa 1, Trieste, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, debitamente autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università del 24 settembre 2025 (prot. n. 172214)

PREMESSO

- che l'INAF e le sue Strutture di ricerca hanno il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche nel campo dell'astrofisica e dell'astronomia, e considerano di preminente interesse per



- il perseguimento dei propri fini istituzionali favorire lo svolgimento dell'attività didattica nel campo dell'astronomia, e in particolare quella diretta all'ottenimento dei vari diplomi universitari;
- che l'Università è centro primario della ricerca scientifica ed è suo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
 - che è riconosciuta, da parte dell'INAF e dell'Università di Trieste, l'opportunità che l'INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste (OATS) e il Dipartimento di Fisica operino in stretta collaborazione al fine di assicurare alle loro attività il contributo delle reciproche competenze;
 - che tra l'Università degli Studi di Trieste e l'INAF esiste una consolidata collaborazione scientifica in ragione della quale l'Università di Trieste si avvale anche dell'INAF per l'espletamento della sua attività didattica e personale del Dipartimento di Fisica risulta già ospitato presso i locali dell'INAF;
 - che già con la convenzione Rep. Univ. N.80/09 dd. 28/10/2009 e la successiva Rep. Univ. n. 335/2020 dd. 02.12.2020 è stato previsto che la sezione di astronomia del Dipartimento di Fisica sia ospitata dall'INAF secondo le modalità ivi indicate,
 - che l'Università degli Studi di Trieste, con atto Rep. Univ. 4504 dd. 22.12.2000, ha corrisposto in data 09.03.2001 all'INAF un contributo "una tantum" di lire 500.000.000= (cinquecentomilioni) -pari a Euro 258.228,45=- da considerarsi nella piena disponibilità dell'INAF, atto a dare continuità e sviluppo alla collaborazione scientifica tra i due Enti;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.



ARTICOLO 2

(Uso dei locali)

L'INAF ospita a titolo gratuito nei locali di sua proprietà personale del Dipartimento di Fisica e gli studenti, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, borsisti, ed ospiti coinvolti in attività in collaborazione. Tali locali dell'INAF - OATS sono comprensivi di servizi ed impianti, individuati nelle sedi di Via Tiepolo, Via Besenghi e Via Bazzoni, come da planimetrie allegate (allegato A). La ripartizione delle aree concesse in uso esclusivo al Dipartimento di Fisica e di quelle destinate all'uso comune fra il Dipartimento di Fisica e l'INAF - OATS è indicata nel predetto allegato A, facente parte integrante della presente convenzione. Tale ripartizione è modificabile di comune accordo tra le parti su istanza di una di esse, da comunicarsi con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Per quanto riguarda l'utilizzo di parcheggi o posti auto, la frazione degli stessi destinata al Dipartimento di Fisica sul totale dei posti disponibili sarà pari alla somma della frazione dell'area concessa in uso esclusivo al Dipartimento di Fisica più metà della frazione dell'area di uso comune con l'INAF.

ARTICOLO 3

(Programmazione delle attività)

Le attività di ricerca e di didattica del Dipartimento di Fisica richiedenti un utilizzo delle strutture che ponga problemi di compatibilità con le attività esistenti dell'INAF - OATS devono essere predisposte, previo accordo con l'INAF - OATS, secondo quanto previsto ai successivi articoli. La responsabilità dell'attuazione delle attività suddette è affidata al Direttore del Dipartimento di Fisica (o suo Delegato). L'INAF - OATS, altresì si impegna, nell'ambito delle proprie disponibilità, a riservare un'area dedicata alle attività didattiche. Il Dipartimento di Fisica si impegna a coordinare con l'INAF - OATS le iniziative scientifiche, didattiche, di divulgazione, di promozione e di sviluppo, incluse eventuali richieste congiunte di finanziamento, che siano ritenute di interesse comune ai due Enti.



Il Direttore del Dipartimento di Fisica si impegna a comunicare periodicamente i nomi delle persone che a qualunque titolo afferiscono o collaborano con il Dipartimento di Fisica e frequentano i locali di INAF-OATS.

ARTICOLO 4

(Uso dei beni)

Per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica, l'INAF - OATS, compatibilmente con le proprie esigenze, consente al Dipartimento di Fisica l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi e mezzi tecnici, incluse le strutture osservative della succursale di Basovizza. Il Dipartimento di Fisica, compatibilmente con le proprie esigenze, consente all'INAF l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi e mezzi tecnici.

L'accesso ai servizi e l'utilizzo degli impianti generali, delle attrezzature e dei mezzi tecnici, viene regolamentato tra l'INAF e il Dipartimento di Fisica nelle forme ritenute idonee.

ARTICOLO 5

(Manutenzione degli immobili e coperture assicurative)

L'INAF ha l'onere, anche sotto il profilo gestionale, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, dell'amministrazione e gestione dei servizi generali, nonché degli impianti e delle attrezzature di sua proprietà (definiti al successivo art. 6), salvo rimborso delle spese così come disciplinato dagli artt. 8 e 9.

Ove, nello sviluppo dei propri programmi, il Dipartimento di Fisica ritenesse opportuna l'installazione presso l'INAF di importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le parti dovranno accordarsi per iscritto in vista della realizzazione delle iniziative, anche al fine di verificarne la compatibilità con le strutture esistenti.

Il Dipartimento di Fisica non potrà eseguire modifiche riguardanti l'edilizia o l'impiantistica né eventualmente arredare in modo diverso dall'attuale gli spazi assegnati in convenzione, senza il preventivo nullaosta dell'INAF.



L'INAF si impegna, a proprie cura e spese, a provvedere alle coperture assicurative (furto e incendio) degli immobili di cui all'allegato A). La polizza furto-incendio dell'INAF prevederà anche la copertura dei beni mobili di proprietà o di uso comune e/o esclusivo, mentre quelli di proprietà o di uso esclusivo del Dipartimento di Fisica saranno assicurati con polizza furto-incendio dell'Università, con estensione di garanzia "ricorso terzi", che garantisca i danni ai beni di terzi ovunque posti. Le concrete modalità e gli aspetti di dettaglio di tali coperture potranno essere regolamentati tra l'INAF e Università degli Studi di Trieste nelle forme ritenute idonee.

L'INAF e l'Università degli Studi di Trieste garantiscono la copertura assicurativa per la responsabilità civile (RCT) di ciascun Ente nei confronti di terzi.

Ciascuna delle parti si impegna a consegnare all'altra copia dei patti di polizza per la verifica dei contenuti prima della stipula del contratto.

ARTICOLO 6

(Manutenzione di beni mobili e impianti)

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili non assegnati a servizi generali e/o comuni, delle attrezzature e degli impianti di carattere tecnico-scientifico è a carico dell'Ente usuario o comodatario. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti generali e comuni (riscaldamento, condizionamento, antincendio) e dei servizi ad essi attinenti nonché degli impianti e servizi relativi anche alle utenze di cui al successivo art. 8, è responsabilità dell'INAF.

ARTICOLO 7

(Servizi informatici)

I servizi informatici sono gestiti dall'INAF - OATS. L'INAF – OATS si impegna a fornire assistenza informatica al personale del Dipartimento di Fisica ospitato nei locali di sua proprietà, inclusi gli studenti, i dottorandi, i post-doc e gli eventuali ospiti del Dipartimento stesso, compatibilmente con le proprie disponibilità. Il Dipartimento di Fisica, compatibilmente con le proprie disponibilità e con le esigenze dell'INAF, si impegna ad affiancare al personale INAF, che si occupa di servizi



informatici, proprio personale di supporto.

Le concrete modalità e gli aspetti di dettaglio di tali servizi di collaborazione vengono regolamentati tra l'INAF – OATS e il Dipartimento di Fisica nelle forme ritenute idonee.

ARTICOLO 8

(Rimborso spese di gestione)

Per spese di gestione si intendono le spese sostenute dall'INAF per il funzionamento dei servizi generali e delle utenze di seguito elencate:

- a) Utenze: energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e condizionamento, rimozione rifiuti, fax, telefono;
- b) Infrastrutture: manutenzione della rete informatica e della centralina telefonica;
- c) Servizi generali: pulizia locali, vigilanza fuori orario di servizio, giardinaggio;
- d) Fotocopie, carta, toner e materiali di consumo.

L'elencazione non è esaustiva e potrà essere rivista annualmente.

L'Università provvede su base annua al rimborso delle seguenti spese:

- a) energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e condizionamento, rimozione rifiuti, manutenzione della rete informatica e della centralina telefonica, pulizia locali, vigilanza fuori orario di servizio, giardinaggio.

Per quanto riguarda la manutenzione della rete informatica, non sono inclusi nelle spese di gestione i costi relativi all'utilizzo alla rete LIGHTNET, disciplinati con separato accordo.

Il rimborso di tali spese da parte dell'Università di Trieste sarà calcolato con percentuale di ripartizione pari alla somma della frazione dell'area concessa in uso esclusivo al Dipartimento di Fisica oltre alla metà della frazione dell'area di uso comune con l'INAF, quale risulta dall'allegato A facente parte integrante del presente atto. L'INAF invierà la richiesta di rimborso all'amministrazione centrale dell'Università di Trieste.

Si precisa che il rimborso delle spese da parte dell'Università sarà calcolato esclusivamente sulla



percentuale del 53,9544% riferita alla superficie di Trieste, restando, pertanto, escluso dal detto calcolo la percentuale del 46,0456%, stante che riferita alla sede di Basovizza.

Il Dipartimento di Fisica provvede su base annua al rimborso delle seguenti spese:

- telefono, fotocopie carta, toner; per le spese dei servizi la cui misura e attribuzione sia certa (telefono, fotocopie) il rimborso richiesto sarà pari all'effettivo costo accertato a carico del personale del Dipartimento di Fisica; per le altre spese (carte e toner) il rimborso richiesto sarà calcolato con percentuale di ripartizione pari alla somma della frazione dell'area concessa in uso esclusivo al Dipartimento di Fisica oltre alla metà della frazione dell'area di uso comune con l'INAF, quale risulta dall'allegato A, facente parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 9

(Rimborso spese generali)

Il rimborso di cui al presente articolo è finalizzato a coprire parte delle spese generali per l'utilizzo dei locali, degli impianti e dei servizi comuni e riguarda le voci di spesa di seguito elencate:

- Manutenzione ordinaria degli immobili;
- Manutenzione straordinaria degli immobili ed eventuale sostituzione degli impianti, previa comunicazione ed accettazione da parte dell'Università;
- Manutenzione su impianti di riscaldamento, condizionamento, antincendio.

Dopo aver definito le spese sostenute dall'INAF nell'anno precedente, al totale sarà sommato l'importo delle spese sostenute allo stesso titolo dall'Università di Trieste. Della somma risultante, a ciascun Ente sarà imputata una frazione pari alla percentuale di superficie da esso occupata e si procederà con l'eventuale rimborso.

La quota rispettiva di altri rimborsi su spese generali quali:

- manutenzione ordinaria di beni mobili e attrezzature di uso comune;
- ripristino attrezzature e macchine di uso comune;

andrà concordata preventivamente dall'INAF - OATS direttamente con il Dipartimento di Fisica.



Si precisa che il rimborso di dette spese da parte dell'Università sarà calcolato esclusivamente sulla percentuale del 53,9544% riferita alla superficie di Trieste.

ARTICOLO 10

(Personale tecnico-amministrativo)

Compatibilmente con le proprie esigenze, l'INAF – OATS ed il Dipartimento di Fisica contribuiranno con proprio personale tecnico-amministrativo alla gestione delle attività, delle apparecchiature e dei servizi generali comuni, quali ad esempio i servizi informatici.

ARTICOLO 11

(Coperture assicurative e Sicurezza)

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

L'INAF garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati/o nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione anche presso i locali dell'Università.

ARTICOLO 12

(Norme di sicurezza)

Tutto il personale ospitato nei locali dell'INAF, ai sensi dell'art. 2, si atterrà alle norme generali di organizzazione e di sicurezza vigenti all'interno della Struttura INAF ospitante. Per quanto riguarda gli studenti, i dottorandi, i titolari di assegno di ricerca e i borsisti, questi potranno accedere ai locali messi a disposizione della Struttura INAF ospitante secondo modalità che saranno regolati da apposito accordo da redigersi a cura delle Parti contraenti.

ARTICOLO 13

(Collaborazione scientifica)



Considerato che i programmi di ricerca dell'INAF possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale del personale universitario, l'INAF potrà, con il consenso degli interessati e previo parere favorevole degli organi universitari competenti, assegnare incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica a personale dell'Università, ai sensi dello Statuto dell'INAF.

Analogamente per la propria attività scientifica il Dipartimento di Fisica può utilizzare, con il consenso degli interessati e previo nullaosta degli organi competenti dell'INAF, personale di quest'ultimo.

ARTICOLO 14

(Collaborazione didattica)

Quando ne sussistano le condizioni, l'Università potrà attribuire al personale di ricerca appartenente all'INAF funzioni di professore a contratto, senza oneri per l'Università, per materie che richiedano le loro competenze professionali, previo consenso degli interessati e previo nullaosta degli organi competenti dell'INAF nell'ambito delle norme vigenti.

ARTICOLO 15

(Attività didattica)

Le parti potranno stipulare accordi, ai fini della programmazione dell'attività didattica del Corso di Dottorato e del Corso di Laurea Magistrale in Fisica su argomenti scientifici che siano di interesse dell'INAF. Per lo svolgimento delle tesi potranno essere utilizzati mezzi e apparecchiature messi a disposizione dall'INAF, compatibilmente con le esigenze e la disponibilità dell'Ente.

ARTICOLO 16

(Programmazione delle iniziative scientifiche)

L'Università e l'INAF si impegnano a concordare ogni iniziativa scientifica di rilievo e di interesse comune nel quadro delle collaborazioni esistenti fra i due Enti. I due Enti concorreranno all'organizzazione e alla gestione di seminari, con modalità da concordarsi annualmente fra l'INAF e il Dipartimento di Fisica.



ARTICOLO 17

(Clausola di segretezza)

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

ARTICOLO 18

(Proprietà intellettuale dei risultati)

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

ARTICOLO 19

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.



Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche, che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle parti, e ai propri dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive di cui alla presente Convenzione, sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web (per INAF, www.inaf.it per Università di Trieste www.units.it).

ARTICOLO 20

(Durata)

La presente convenzione sostituisce la precedente convenzione stipulata il 26.11.2020 e ogni successivo atto a essa collegato. Essa decorre dal 23 giugno 2025 e ha una durata di 5 (cinque) anni ed è rinnovabile con il consenso espresso di entrambe le parti.

La presente Convenzione potrà essere, altresì, prorogata, d'intesa tra le parti, per un termine non superiore alla data di durata *de qua*.

La presente Convenzione potrà essere modificata, su richiesta delle parti, prima che giunga alla sua naturale scadenza.

In caso di mancato consenso espresso dall'INAF al rinnovo della presente Convenzione, così come formulata nel testo attuale, ovvero nel caso che su iniziativa dell'INAF il rapporto di collaborazione scientifica si interrompa prima del 31.12.2031, le parti concordano che sulla base del contributo versato in data 09.03.2001 all'INAF in occasione della stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione Rep. Univ. 4504 dd 22.12.2000, l'INAF restituirà all'Università degli Studi di Trieste un importo pari a



Euro 258.228,45 *P/30,

ove P è il periodo in anni tra la data dell'interruzione e il 31.12.2031.

Nel caso invece che il rapporto si interrompa su iniziativa dell'Università, rimane stabilito che nulla sarà dovuto dall'INAF o all'INAF.

ARTICOLO 21

(Clausole inerenti alla L. n. 190/2012 ed alla trasparenza ed integrità – D. Lgs. n. 33/2013)

L'Università dichiara di aver preso visione del Piano della prevenzione della Corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità nonché di conoscere il Codice di comportamento disponibili sui siti istituzionali di INAF.

INAF dichiara di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto dei documenti denominati "Codice etico e di comportamento dell'Università di Trieste" e "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.units.it, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto legislativo 33/2013 e s.m.i..

Le Parti si impegnano ad osservare e rispettare, nonché a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori di qualunque genere le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto ad esso applicabili, contenuti nei succitati documenti.

ARTICOLO 22

(Clausola antidiscriminazione)

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione



del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

ARTICOLO 23

(Limitazione di responsabilità)

Fatte salve le obbligazioni specificatamente regolate dalla presente Convenzione, le Parti non sono responsabili per le obbligazioni delle altre Parti né possono assumere obbligazioni per conto delle altre Parti e così vincolarle verso terzi, salvo autorizzazione espressa. È esclusa ogni garanzia dell'Università sulle obbligazioni contratte da INAF; parimenti è esclusa ogni garanzia di INAF sulle obbligazioni dell'Università.

ARTICOLO 24

(Antiriciclaggio)

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

ARTICOLO 25

(Controversie)

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

ARTICOLO 26

(Spese)

Le spese di bollo vengono assolte in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR n. 642/72 con autorizzazione n. 37422 rilasciata all'Istituto Nazionale di Astrofisica da Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio e sono ripartite in misura uguale tra le parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.



Per l'Istituto Nazionale di Astrofisica-INAf

Il Direttore di INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste

dott. Fabrizio Fiore

Per L'Università degli Studi di Trieste

La Rettore

Prof.ssa Donata Vianelli

-sottoscritto digitalmente-

-sottoscritto digitalmente-

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano l'art. 15, comma 2 bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

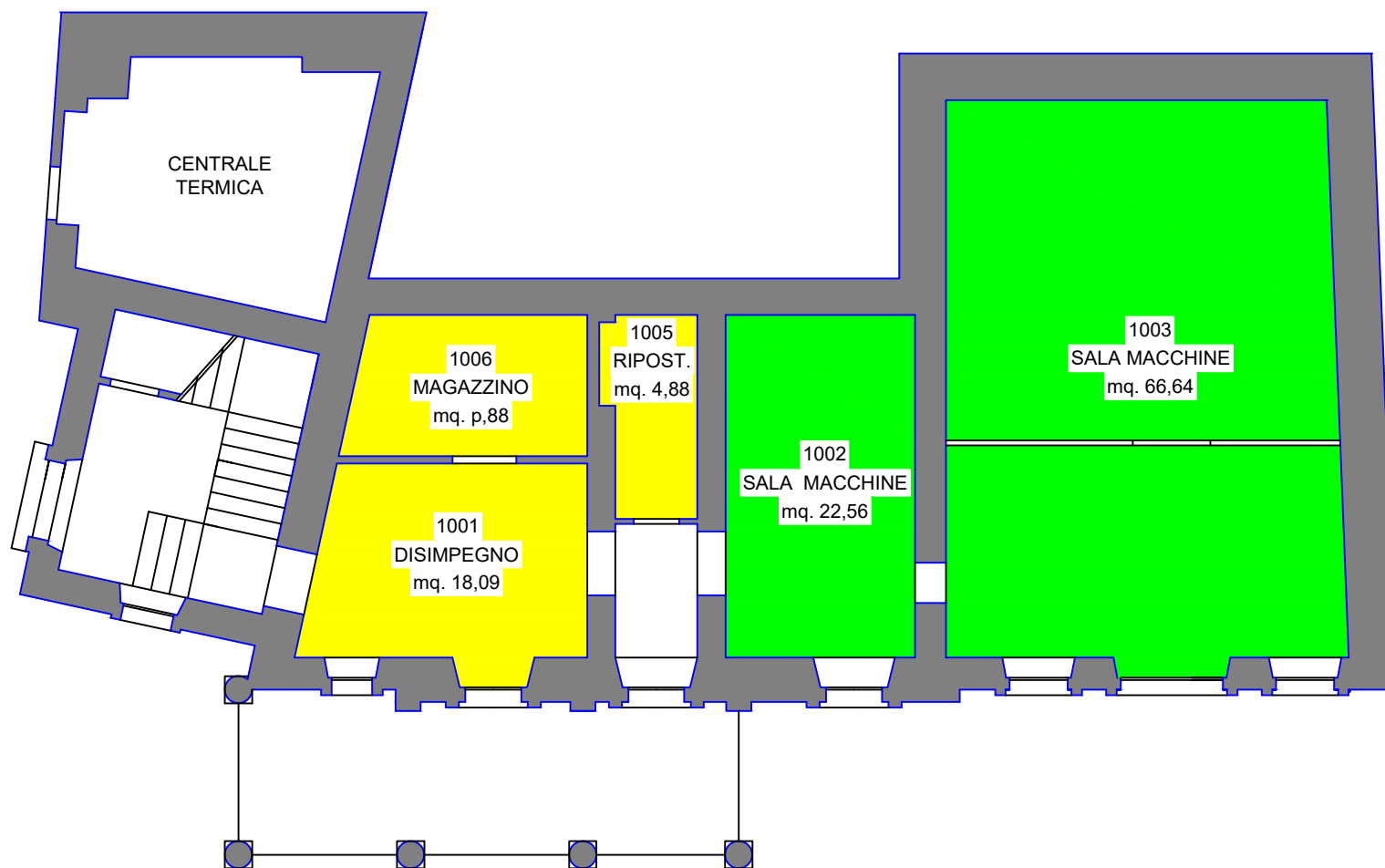
TABELLA DI RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI OAT-UNITS - 2025					
Via Tiepolo - Castello Basevi					
			Totale	OATS	UniTS
pianoterra			122,050	77,450	44,600
primo piano			172,140	110,725	61,415
secondo piano			96,080	87,910	8,170
terzo piano			157,150	145,060	12,090
quarto piano			40,860	40,860	0,000
			588,280	462,005	126,275
Via Tiepolo - Amministrazione					
			Totale	OATS	UniTS
primo piano			90,280	78,075	12,205
secondo piano			104,230	104,230	0,000
			194,510	182,305	12,205
Via Tiepolo - Portineria					
			Totale	OATS	UniTS
pianoterra			37,750	28,600	9,150
primo piano			41,170	29,620	11,550
			78,920	58,220	20,700
Via Besenghi					
			Totale	OATS	UniTS
pianoterra			89,330	89,330	0,000
			89,330	89,330	0,000
Villa Bazzoni					
			Totale	OATS	UniTS
pianoterra			166,800	52,640	114,160
primo piano			205,190	113,750	91,440
secondo piano			122,330	0,000	122,330
			494,320	166,390	327,930
Scuderie e casette					
			Totale	OATS	UniTS
pianoterra			103,210	103,210	0,000
primo piano			103,180	103,180	0,000
secondo piano			54,120	54,120	0,000
			260,510	260,510	0,000
RIEPILOGO SUPERFICI			1705,870	1218,760	487,110
			totale	oats	units

Legenda colori: OATS-giallo, UniTS: azzurro, Locali ad uso comune: verde



CÀSTELLO BASEVI

PIANOTERRA - CENTRO DI CALCOLO

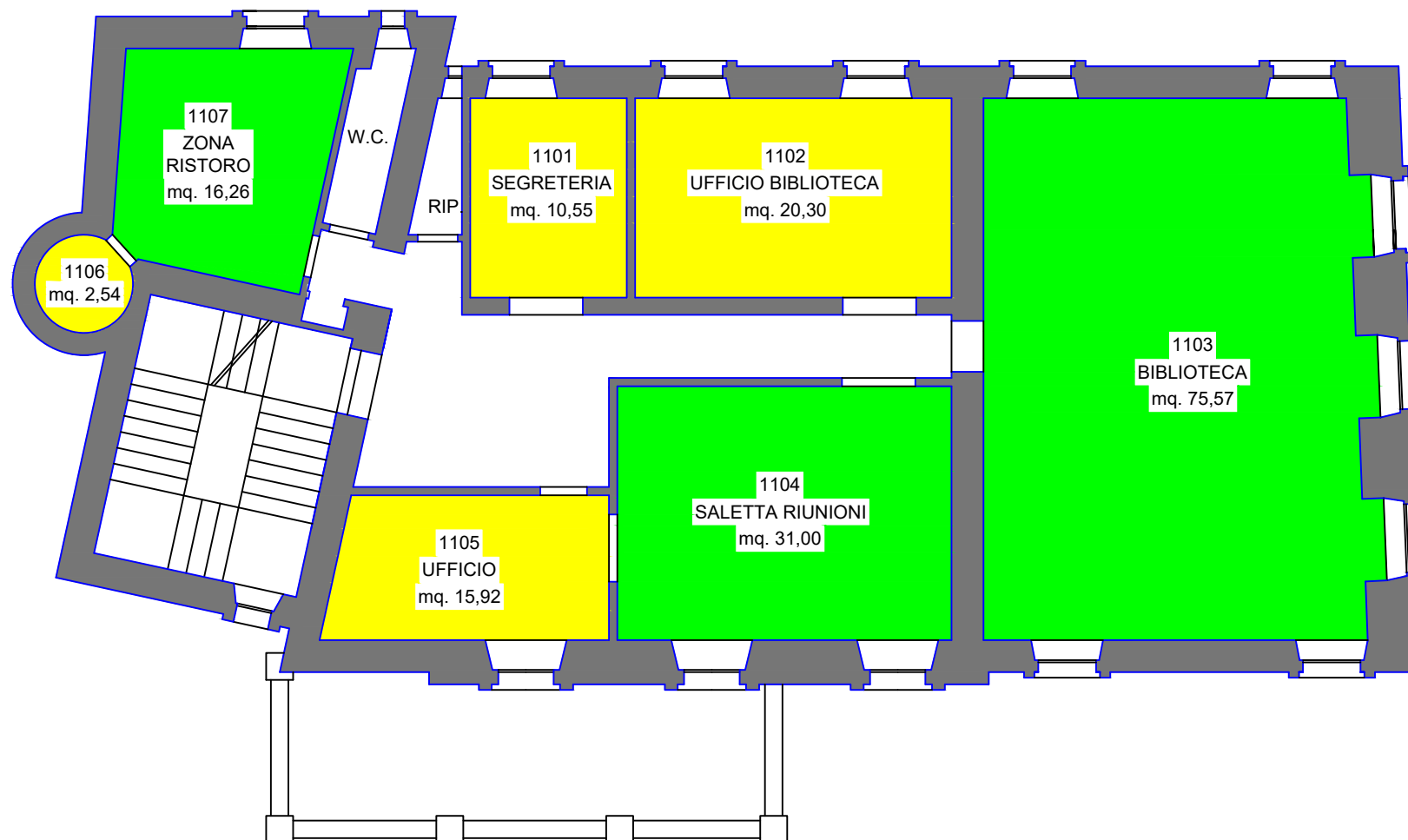


servizio prevenzione e protezione



CÀSTELLO BASEVI

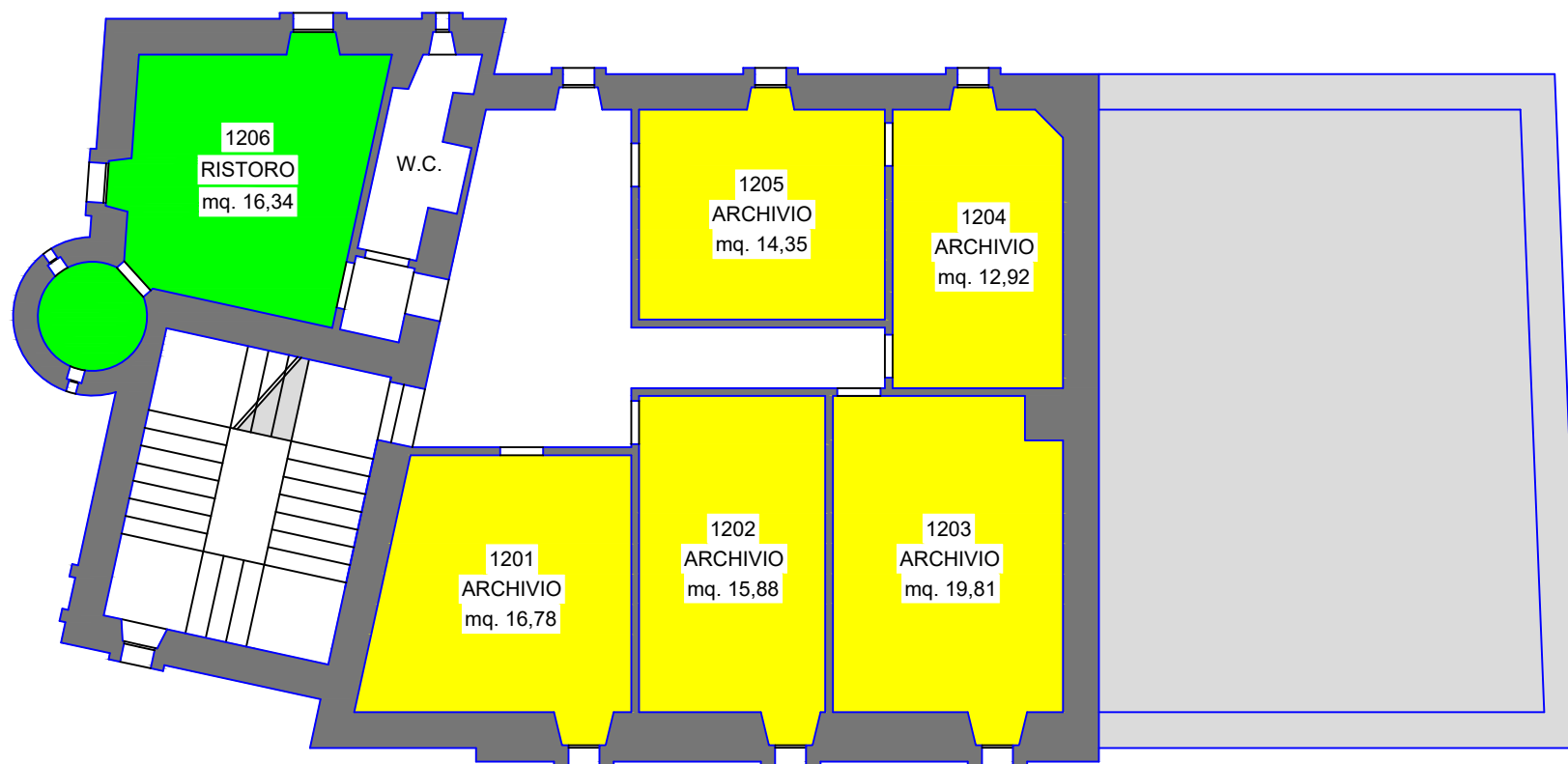
PRIMO PIANO - BIBLIOTECA E SEGRETERIA





CASTELLO BASEVI

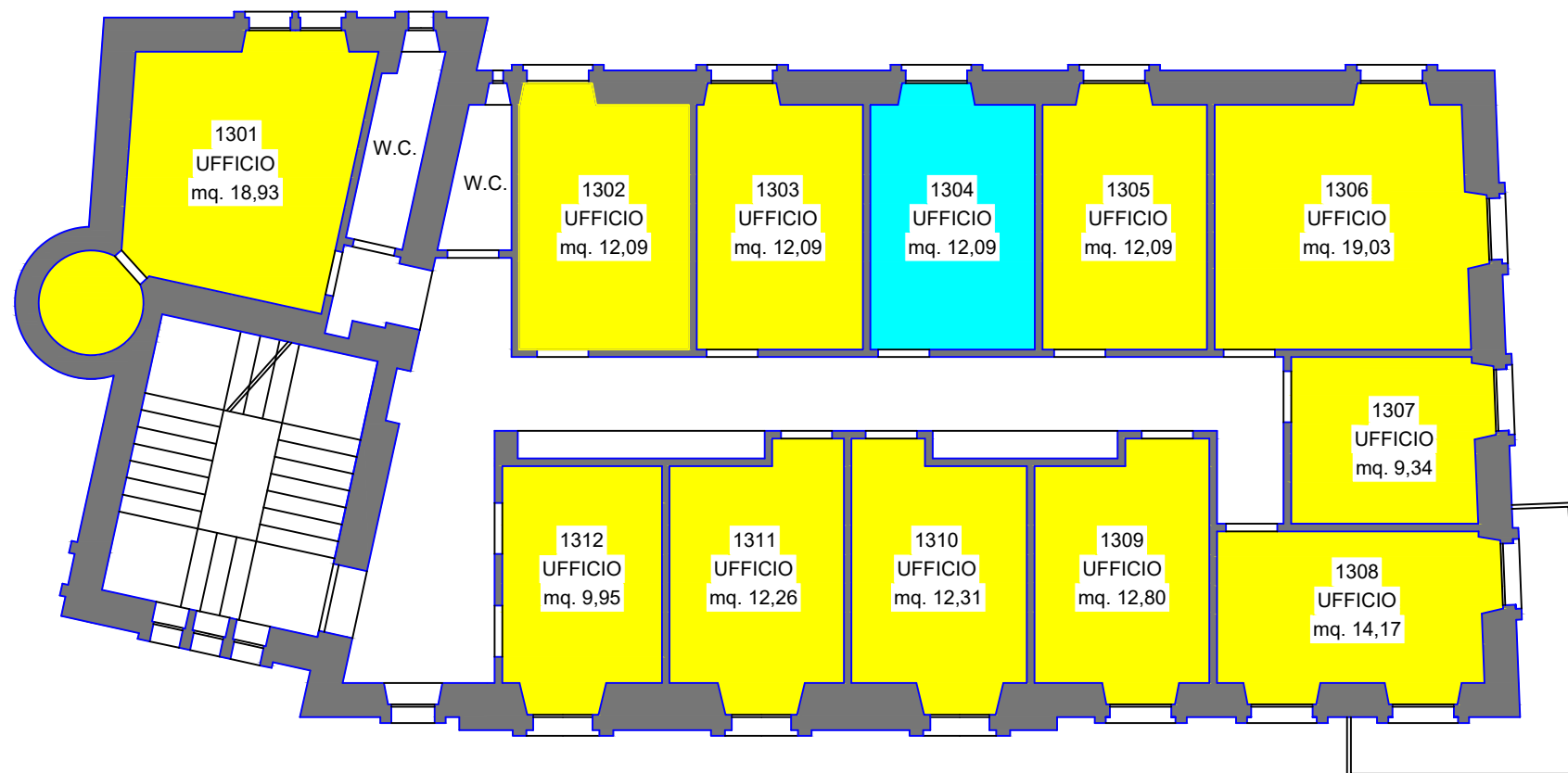
SECONDO PIANO - ARCHIVIO





CASTELLO BASEVI

TERZO PIANO - UFFICI RICERCATORI

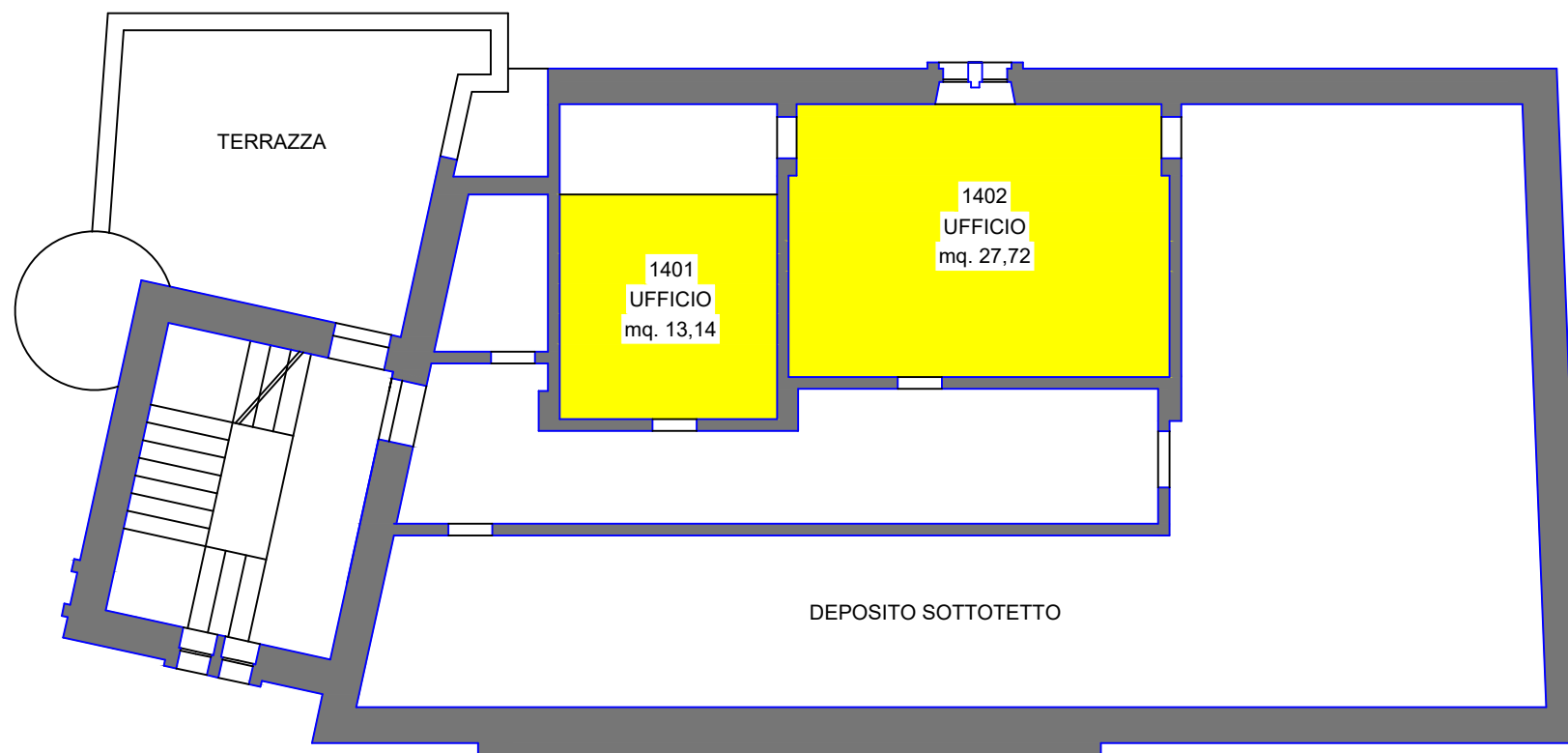


servizio prevenzione e protezione

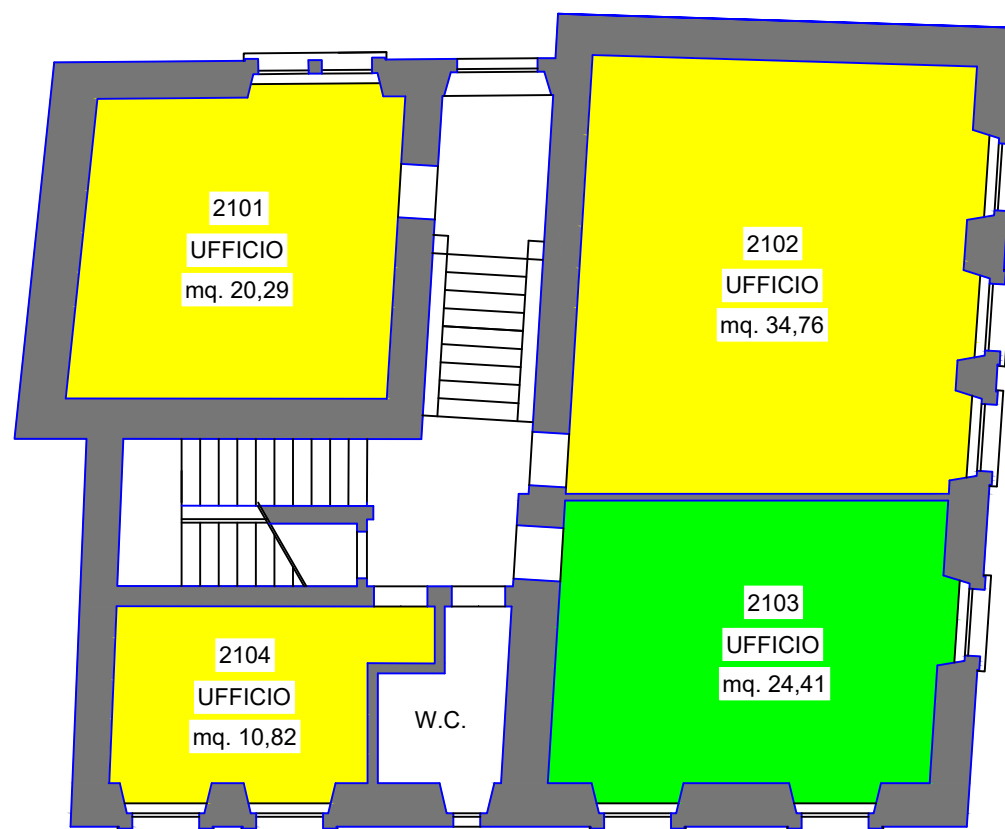


CASTELLO BASEVI

QUARTO PIANO - SOTTOTETTO



CASTELLETTO AMMINISTRAZIONE - PRIMO PIANO

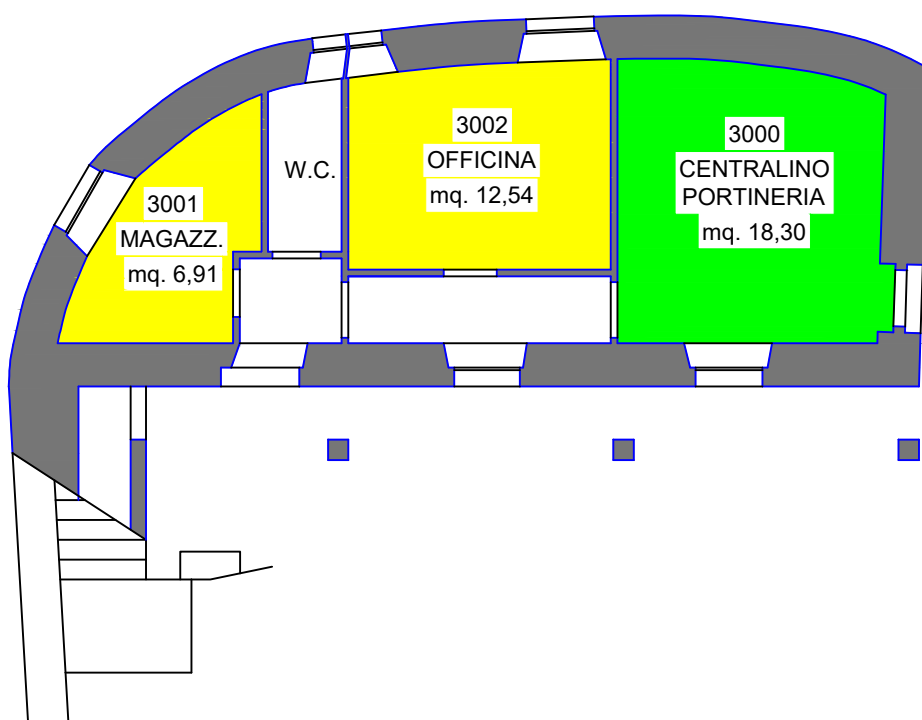


CASTELLETTO AMMINISTRAZIONE - SECONDO PIANO

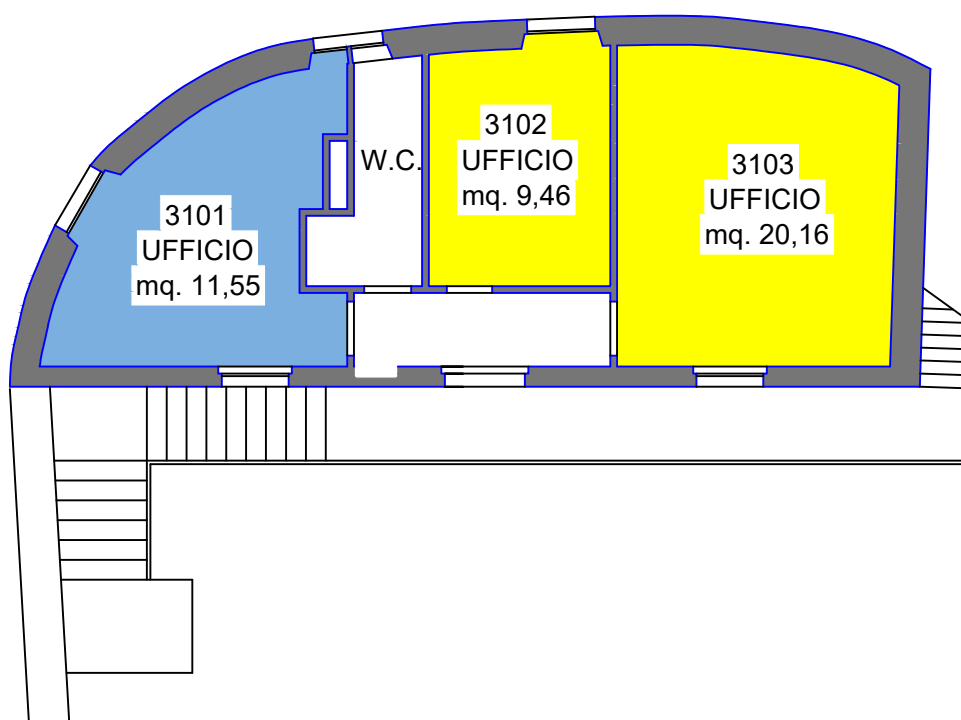




EDIFICIO PORTINERIA - PIANOTERRA

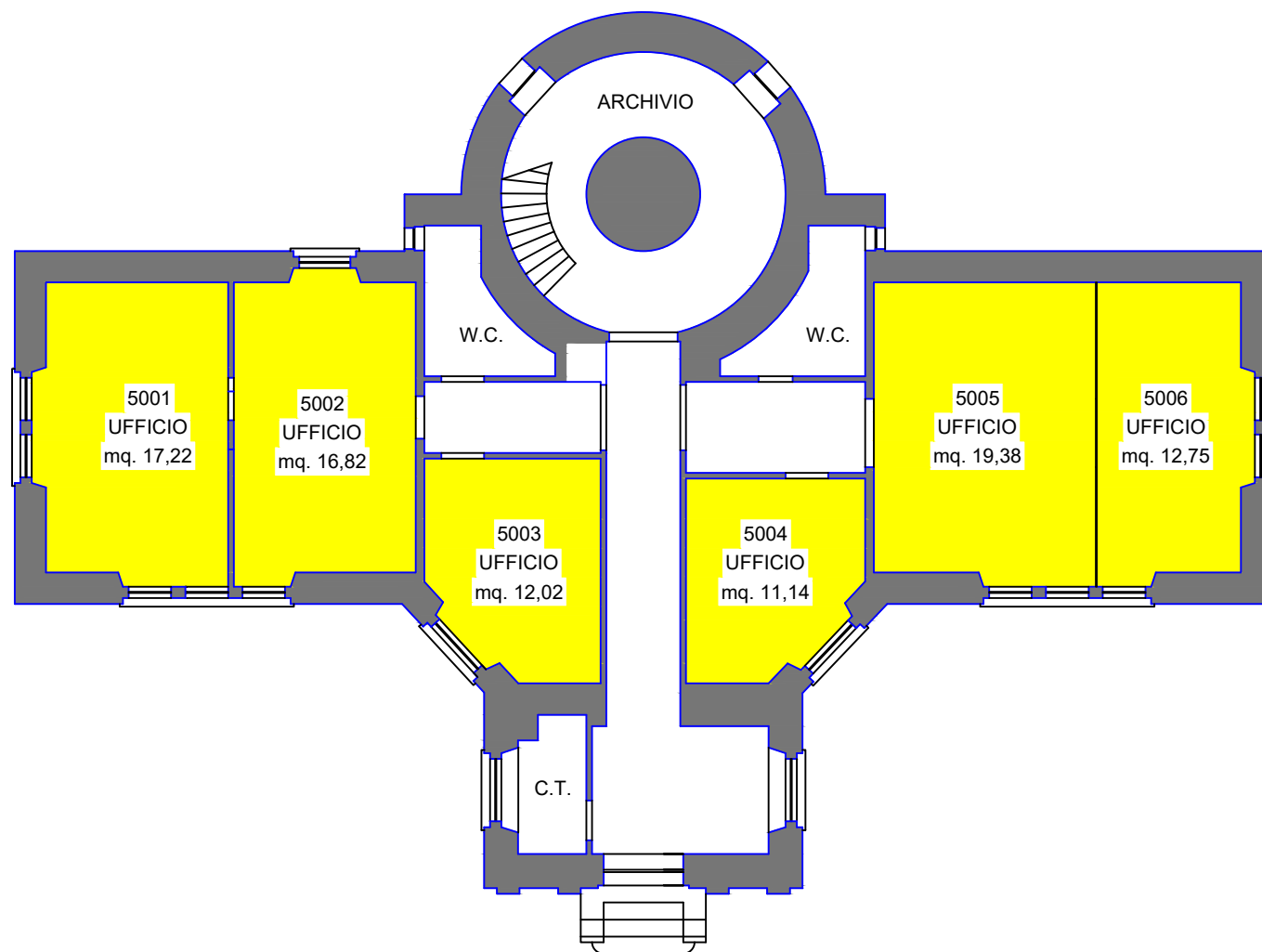


EDIFICIO PORTINERIA - PRIMO PIANO



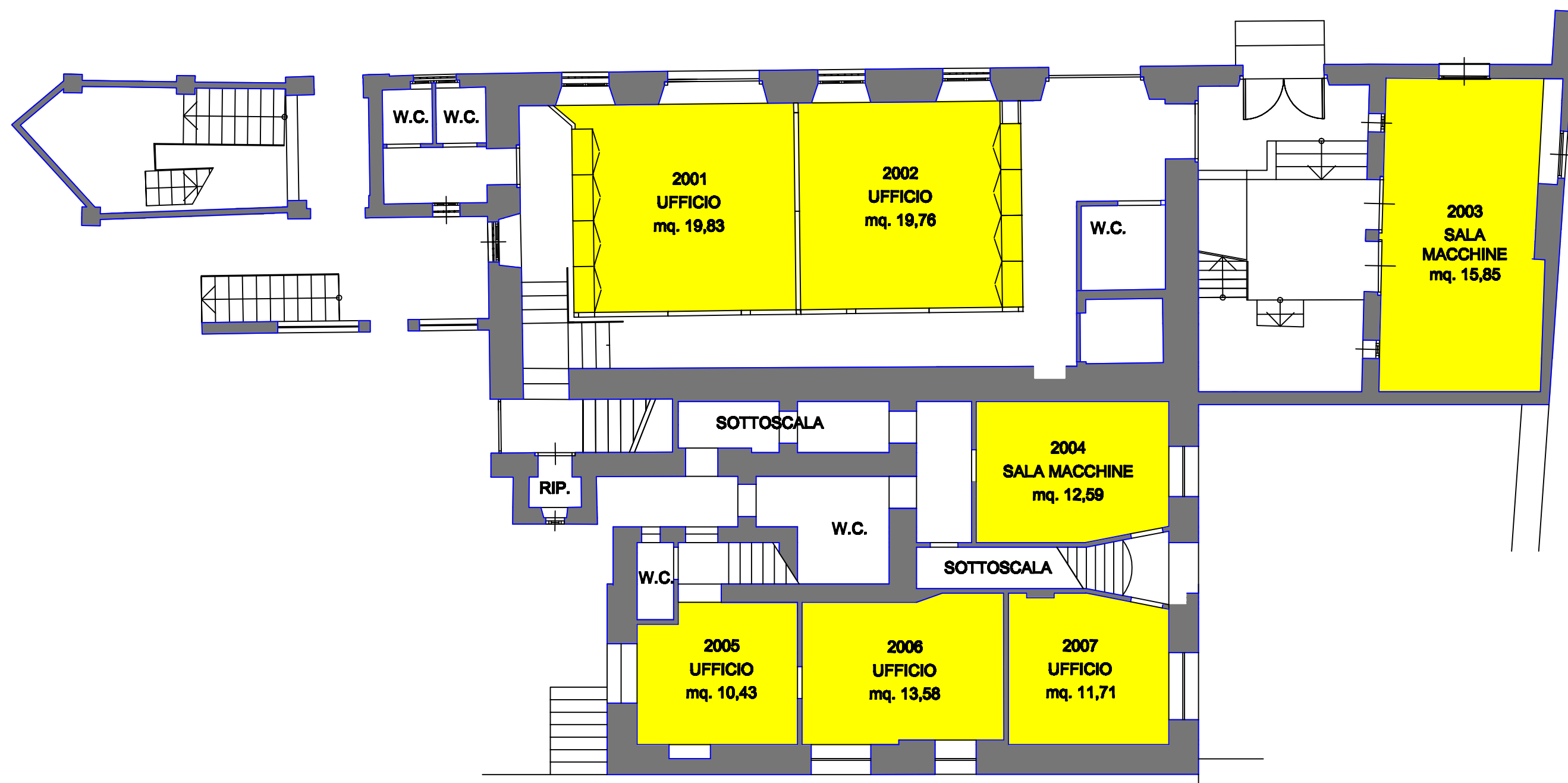


VIA BESENGHI



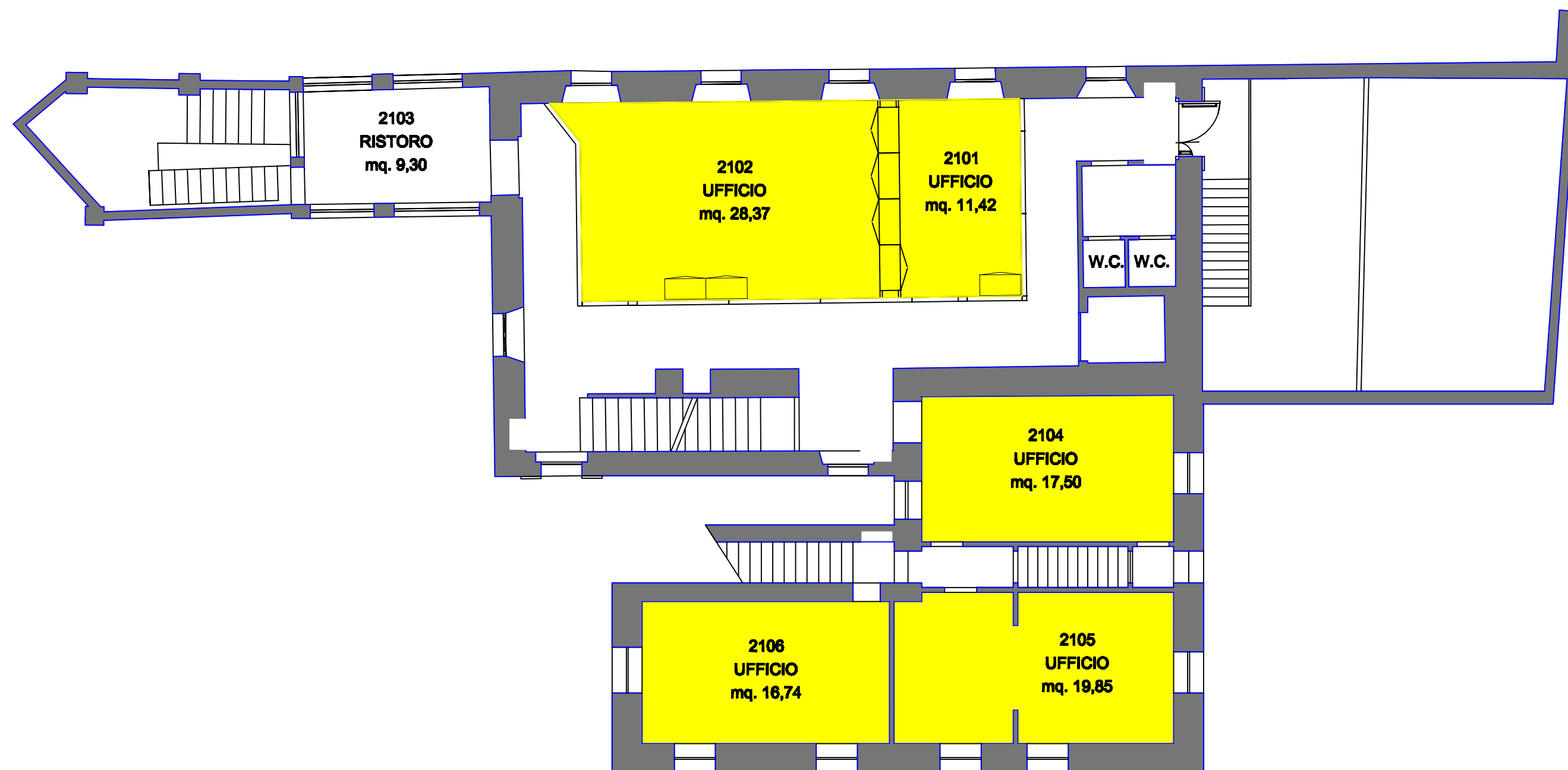


EX SCUDERIE - CASSETTE - Pianoterra

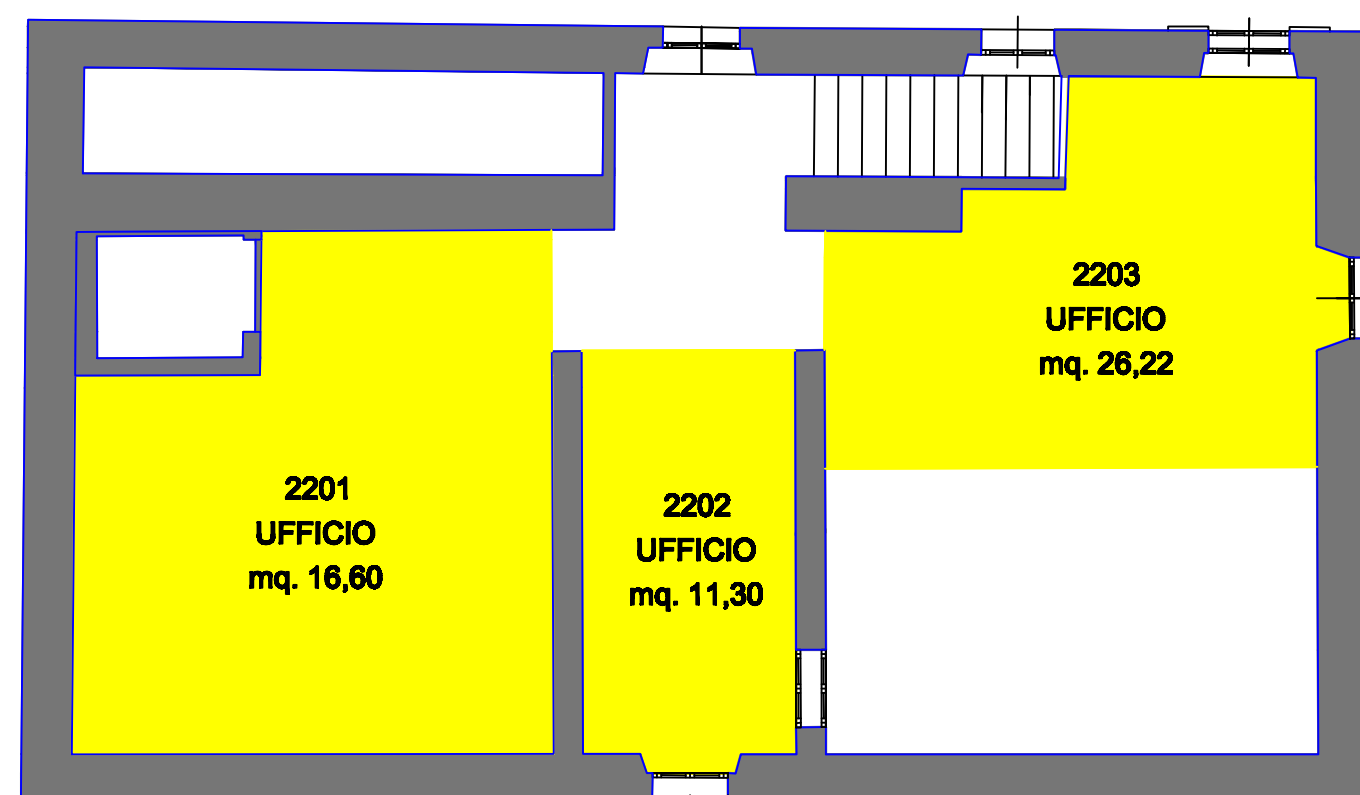




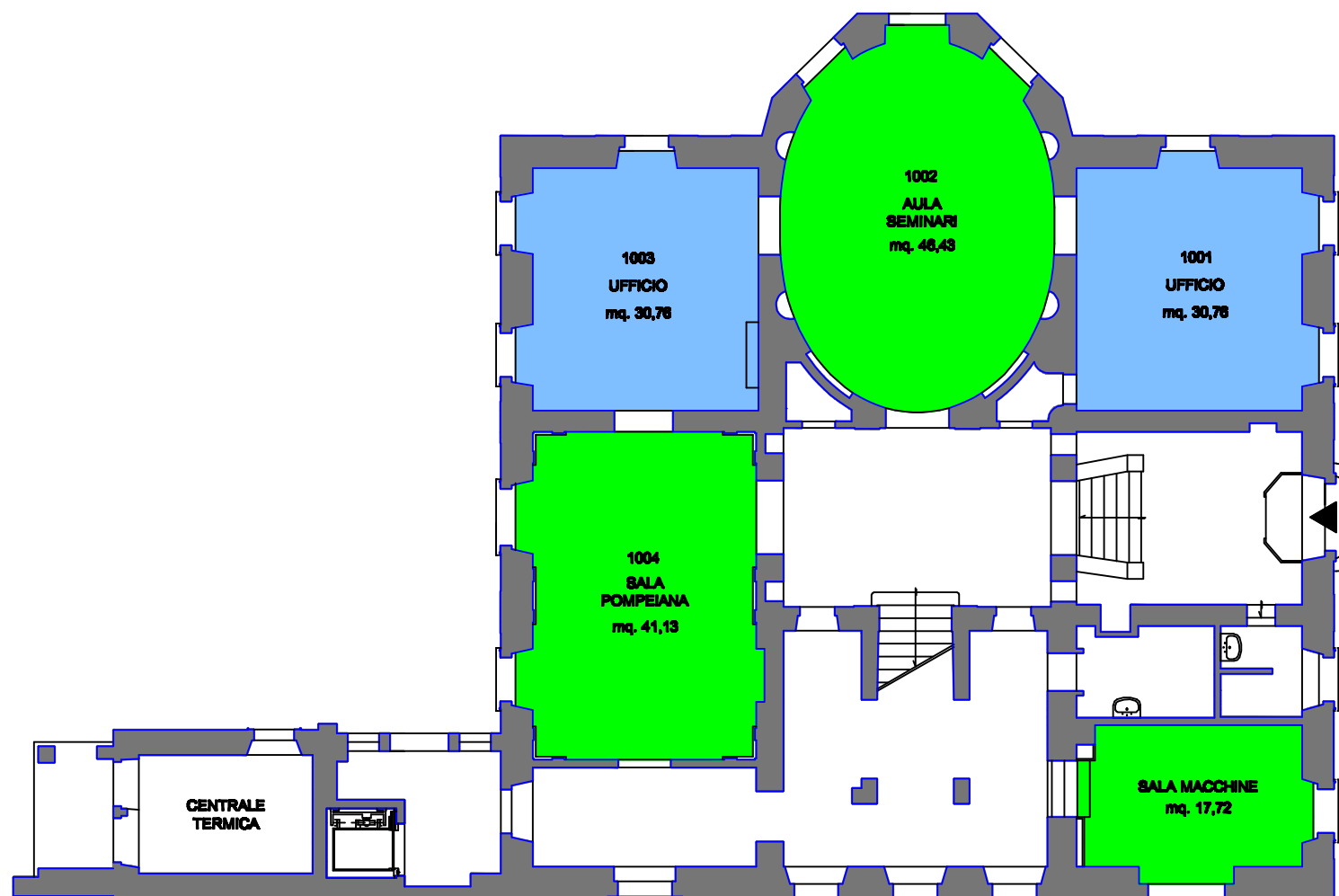
EX SCUDERIE - CASSETTE - Primo piano



EX SCUDERIE - Sottotetto



VILLA BAZZONI - Pianoterra

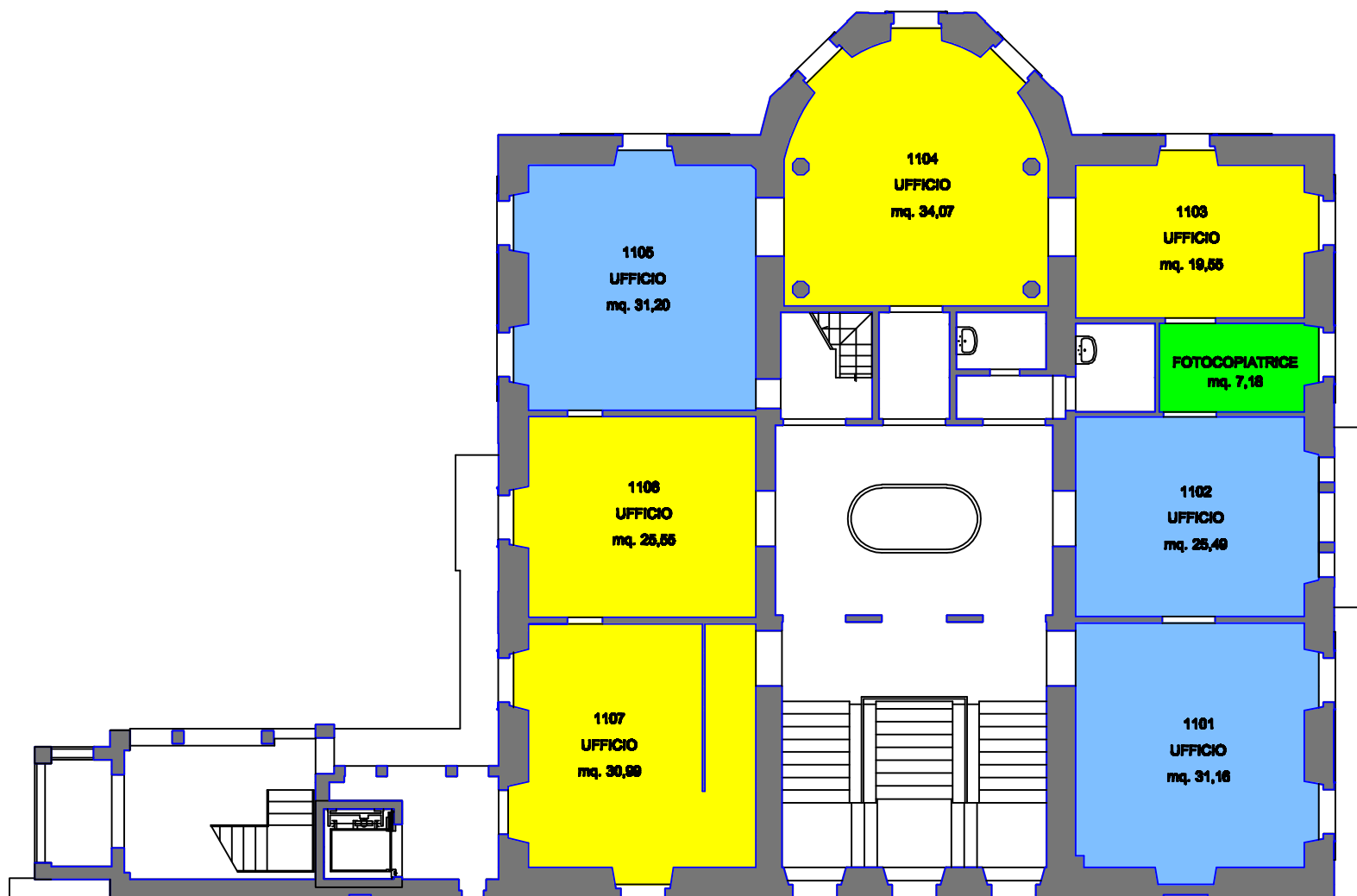


INAF



OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

VILLA BAZZONI - Primo piano



VILLA BAZZONI - Secondo piano

